



COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con:

- *D.C.C. n. 45 dell'08.04.1991*
- *Modificato con D.C.C. n. 23 del 5.6.1998*
- *Modificato con D.C.C. n. 52 del 22.12.2004*
- *Modificato con D.C.C. n. 11 del 26.1.2006*
- *Modificato con D.C.C. n. 4 del 2.3.2012*
- *Modificato con D.C.C. n. 44 del 25.11.2016*
- *Modificato con D.C.C. n. 6 del 9.2.2019*

INDICE

TITOLO I – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art.1 – Denuncia dei casi di morte	5
Art.2 – Denuncia dei casi di morte a cura dai medici	5
Art.3 – Denuncia di casi di morte all’Autorità Giudiziaria	5
Art.4 – Rinvenimento di resti mortali	5
Art.5 – Visita del medico necroscopo	6
Art.6 – Casi di morte per malattia infettiva	6
Art.7 – Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura	6
Art.8 – Nati morti e prodotti abortivi	6
Art.9 – Riscontro diagnostico	6

TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.10 – Periodo di osservazione normale	7
Art.11 – Periodo di osservazione cautelativo	7
Art.12 – Riduzione del periodo di osservazione	7
Art.13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	7
Art.14 – Depositi di osservazione	8

TITOLO III – DEPOSITO DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art.15 – Deposizione del cadavere nel feretro	8
Art.16 – Caratteristiche della cassa	9

TITOLO IV – TRASPORTO DI CADAVERI

Art.17 – Trasporto delle salme	9
Art.18 – Caratteristiche dei carri per il trasporto	10
Art.19 – Trasporti con termini ridotti	10
Art.20 – Morti per infortuni o incidenti	10
Art.21 – Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive	10
Art.22 – Trasporto con mezzi speciali	10
Art.23 – Orari dei trasporti funebri	11
Art.24 – Trasporto di salme in altro Comune	11
Art.25 – Modalità per il trasporto fuori dal Comune	11
Art.26 – Autorizzazione per il trasporto fuori dal Comune	11

TITOLO V – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art.27 – Autorizzazione per la sepoltura	12
Art.28 – Custodia dei documenti	12
Art.29 – Ricevimento di salme e resti mortali	12
Art.30 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	12

TITOLO VI – INUMAZIONI

Art.31 – Sepolture	12
Art.32 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni	13
Art.33 – Forma e classe dei campi	13
Art.34 – Cippi indicativi	13
Art.35 – Scavo della fossa	13
Art.36 – Dimensioni e disposizione delle fosse per adulti	13
Art.37 – Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni	14
Art.38 – Modalità di concessione	14
Art.39 – Revoca e decadenza della sepoltura	14
Art.40 – Caratteristiche delle casse per l’inumazione	14
Art.41 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione	14

Art.42 – Ornamento con fiori e piante	14
Art.43 – Scadenza della concessione – recupero materiali	15
TITOLO VII – TUMULAZIONI	
Art.44 – Sepolture a tumulazione	15
Art.45 – Tipi e durata delle concessioni	15
Art.46 – Atto di concessione	16
Art.47 – Norme per la concessione di loculi e cellette ossario	16
Art.48 – Pagamento della concessione – cauzione	16
Art.49 – Doveri dei concessionari	17
Art.50 – Decorrenza della concessione – rinnovi	17
Art.51 – Scadenza della concessione	17
Art.52 – Subentro	17
Art.53 – Revoca	18
Art.54 – Decadenza	18
Art.55 – Provvedimenti conseguenti la revoca o la decadenza	19
Art.56 – Rinuncia di sepolture – Retrocessioni - Rimborsi	19
TITOLO VIII – CAPPELLE ED EDICOLE	
Art.57 – Concessione dell’area	19
Art.58 – Tempi per la presentazione dei progetti ed esecuzione lavori	20
Art.59 – Modalità per la presentazione dei progetti	20
Art.60 – Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	21
Art.61 – Diritti di sepolcro	21
Art.62 – Ossari, cinerari, loculi	21
Art.63 – Mancata utilizzazione dell’area	21
Art.64 – Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	21
Art.65 – Salme o resti provenienti da altri Comuni	22
Art.66 – Manutenzione delle opere	22
TITOLO IX – LOCULI	
Art.67 – Limitazioni alla tumulazione all’interno dei loculi	22
Art.68 – Lastre di chiusura ed ornamenti	22
Art.69 – Caratteristiche dei feretri	22
Art.70 – Diritto di sepoltura e durata della concessione	23
TITOLO X – OSSARI E CINERARI	
Art.71 – Ossario comune	23
Art.72 – Nicchie ossario	23
Art.73 – Cinerario comune	23
Art.74 – Cellette cinerarie	23
Art.75 – Diritti di sepolcro	24
TITOLO XI – CREMAZIONE	
Art.76 – Trasporto salma per la cremazione	24
Art.77 – Urna cineraria	24
Art.78 – Trasporto delle urne con le ceneri	24
Art.79 – Autorizzazione alla cremazione	24
Art.80 – Verbale di consegna dell’urna con le ceneri	25
Art.81 – Affidamento delle ceneri ai familiari del defunto e conservazione delle stesse	25
Art.82 – Dispersione delle ceneri	26
TITOLO XII – AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI	
Art.83 – Autopsie	28
Art.84 – Imbalsamazioni	29
Art.85 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	29

TITOLO XIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.86 – Esumazioni	29
Art.87 – Esumazioni straordinarie	30
Art.88 – Salme esumate d’ordine dell’Autorità Giudiziaria	30
Art.89 – Divieto di apportare riduzioni a salme	30
Art.90 – Trasferimento di feretri in altra sede	30
Art.91 – Raccolta delle ossa	30
Art.92 – Personale che deve presenziare alle operazioni	30
Art.93 – Compensi per esumazioni ed estumulazioni	31

TITOLO XIV – SERVIZI CIMITERIALI

Art.94 – Manutenzione e vigilanza	31
Art.95 – Organizzazione del servizio cimiteriale	31
Art.96 – Custode del cimitero	31
Art.97 – Compiti del custode	31
Art.98 – Tenuta dei documenti obbligatori	31
Art.99 – Obblighi del custode seppellitore	32
Art.100 – Orario di apertura del cimitero	32
Art.101 – Divieto di ingresso	33
Art.102 – Prescrizioni particolari	33
Art.103 – Norme per i visitatori	33

TITOLO XV – CONTRAVVENZIONI

Art.104 – Contravvenzioni	33
---------------------------------	----

TITOLO XVI – DISPOSIZIONI FINALI

Art.105 – Regolamento speciale di polizia mortuaria	34
Art.106 – Entrata in vigore del regolamento	34

Titolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1. Denuncia dei casi di morte

È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 2. Denuncia dei casi di morte a cura dei medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934. n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso:

- su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica;
- con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3. Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 . Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5. Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Azienda Sanitaria Locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 6. Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3 il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8. Nati morti e prodotti abortivi

I nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente Regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9. Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Titolo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10. Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 11. Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 12. Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 14. Depositi di osservazione

Il deposito in osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

è ubicato presso il Cimitero di Borgo.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

l'obitorio è ubicato presso il Cimitero di Borgo.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Titolo III

DEPOSITO DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15. Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 16. Caratteristiche della cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto a queste tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le parti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura duratura e presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Titolo IV

TRASPORTO DI CADAVERI

Art. 17. Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è a carico del Comune nel solo caso dei cosiddetti "funerali di povertà".

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco o di suo delegato, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 18. Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e di privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19. Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20. Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortuni o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21. Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22. Trasporto con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1 lett. a) del regolamento di polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti

eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da altro Comune e sempre che esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art. 18, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentesi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguite dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 23. Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Il trasporto dei cadaveri è permesso esclusivamente negli orari di apertura del cimitero e nei giorni da lunedì a sabato.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 24. Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25. Modalità per il trasporto fuori dal Comune

Il trasporto della salma fuori dal Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 26. Autorizzazione per il trasporto fuori dal Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Titolo V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 27. Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 28. Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 29. Ricevimento di salme e resti mortali

Il custode del cimitero può ricevere esclusivamente:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285, di almeno un genitore residente;
- i cadaveri delle persone che abbiano risieduto nel Comune per almeno 25 anni;
- i resti mortali delle persone sopraelencate;

Art. 30. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Comunale per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VI

INUMAZIONI

Art. 31. Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato Regolamento n. 285.

Le sepolture possono avvenire durante l'orario di apertura al pubblico del cimitero.

Art. 32. Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato Regolamento n. 285.

Art. 33. Forma e classe dei campi

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Nel cimitero di Borgio, i campi per le salme degli adulti sono indicati come CAMPO "A" e CAMPO "B" e nel cimitero di Verezzi come CAMPO COMUNE.

Art. 34. Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo la copertura della fossa con la terra.

Art. 35. Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 36. Dimensioni e disposizione delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2 nella loro parte più profonda, una lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno

fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 37. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2 nella parte più profonda, una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 38. Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente, fatti salvi i diritti dovuti per l'ingresso della salma nel cimitero, ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La concessione ha una durata di almeno 15 anni.

Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 40. Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 41. Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito, marmo, legno.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 42. Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine.

Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'Ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

Art. 43. Scadenza della concessione – Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzione o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Comunale prima della scadenza stessa.

Titolo VII

TUMULAZIONI

Art. 44. Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 45. Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi. Tutte le concessioni precedenti il 12.10.1990 (data di entrata in vigore D.P.R. 285/1990) e sottoscritte come "perpetue", dalla stessa data sono *ex lege* trasformate in concessioni a tempo determinato con scadenza a 99 anni, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/1990;
- loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 50;
- cellette ossario o cinerarie individuali per la raccolta di resti o ceneri mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50;

- tutte le concessioni di loculi individuali e cellette ossario precedenti il 12.10.1990 (data di entrata in vigore D.P.R. 285/1990) e sottoscritte come “perpetue”, dalla stessa data sono *ex lege* trasformate in concessioni a tempo determinato con scadenza a 50 anni.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia, sono conformi a quelle previste per i loculi.

Art. 46. Atto di concessione

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Art. 47. Norme per la concessione di loculi e cellette ossario

I loculi e le cellette ossario possono essere concessi solo a decesso avvenuto e solo a favore dei soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Previa verifica della disponibilità di loculi o cellette nel Cimitero, è possibile effettuare la concessione di un loculo o di una celletta ossario a favore di una persona in vita esclusivamente nel caso in cui dichiararsi di non avere parenti o affini entro il IV grado che possano provvedere alla sua sepoltura.

In questo caso:

- il canone di concessione di un loculo o di una celletta ossario viene applicato in misura doppia rispetto all’ordinario;
- sono concedibili *esclusivamente* loculi e cellette ossario posti in ultima fila rimasti invenduti (e a scalare).

E’ però possibile concedere temporaneamente loculi e/o cellette ossario a persone non residenti che abbiano fatto domanda di concessione di aree cimiteriali nel cimitero di Borgo Verezzi ed in attesa della edificazione delle stesse. Le somme versate per la concessione provvisoria di detti manufatti saranno retrocesse al momento del trasferimento delle salme o delle ceneri nelle relative tombe di famiglia, al netto di eventuali somme da trattenere a qualsiasi titolo a fronte di edificazioni non conformi al progetto presentato o ai sensi dell’art.56 comma 3 del presente regolamento.

Art. 48. Pagamento della concessione – Cauzione

Prima della stipulazione dell’atto di concessione, il beneficiario deve versare:

- l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

- l'importo dei diritti cimiteriali comunali.

E' facoltà del Comune richiedere il versamento di una cauzione pari ad *un quinto* dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito dalla Giunta e approvato in Consiglio Comunale, in allegato al Bilancio annuale.

Art. 49. Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe annuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 50. Decorrenza della concessione – Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della concessione di sepoltura per il periodo stabilito dal regolamento di polizia mortuaria vigente al momento della richiesta di rinnovo; tale rinnovo verrà accordato secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 51. Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da inviare al Comune con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non sarà tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli aventi titolo.

Il Comune provvederà comunque ad affiggere, sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute entrerà in proprietà del Comune che procederà alla eliminazione e/o al riuso dei relativi materiali.

Per quanto riguarda le opere di valore artistico o storico e le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 52. Subentro

In caso di decesso del titolare della concessione cimiteriale, i beneficiari del diritto d'uso sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, designando, in caso di più aventi diritto, uno di essi quale referente della concessione nei confronti del Comune.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano diritto ad esercitare il diritto d'uso.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, come previsto dal 3° comma dell'art. 54 del presente Regolamento.

Art. 53. Revoca

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 2° comma del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., e nel rispetto dell'art. 45 del presente Regolamento, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area, manufatto, tomba individuale o loculo concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del settore competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zone o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione per almeno 60 giorni all'Albo comunale. Nel giorno fissato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

La revoca della concessione può essere altresì dichiarata nei seguenti casi:

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.66;
- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- per mancato pagamento della tariffa di concessione, o di cauzione (se prevista);

La revoca della concessione nei casi previsti nel precedente comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili,. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e nel cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 54. Decadenza

Dal vincolo della concessione si intendono in ogni caso decaduti i sepolcri in stato di abbandono.

Per stato di abbandono di una sepoltura si intende:

- la non esecuzione di opere ritenute indispensabili per la conservazione del sepolcro, non attuate nonostante diffida;
- lo stato indecoroso della sepoltura;
- il caso previsto dal 3° comma dell'art. 52

Al concessionario viene notificata la diffida per rimuovere lo stato di abbandono. Nel caso di irreperibilità del Concessionario, viene esposto sulla sepoltura apposito cartello-avviso datato. Decorsi senza esito tre mesi dalla notifica o dall'esposizione del cartello, viene promossa la procedura per la decadenza con atto del Responsabile del settore, atto che viene notificato al concessionario o, se questi è irreperibile, pubblicato all'albo pretorio comunale. Decorsi, pure senza esito, tre mesi dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, si procede alla estumulazione d'ufficio. I resti mortali vengono depositati nell'ossario; le salme vengono inumate nei campi per inumazione ed i resti conseguenti, a suo tempo, depositati nell'ossario.

E' facoltà del Comune conservare la costruzione della sepoltura, oppure demolirla, disponendo del sepolcro o dell'area per nuove concessioni.

Art. 55. Provvedimenti conseguenti la revoca o la decadenza

Pronunciata la revoca o la decadenza della concessione, l'Amministrazione disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

L'Amministrazione disporrà per la demolizione delle opere, o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 56. Rinuncia di sepolture – Retrocessioni - Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione.

Il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia/retrocessione dà luogo al rimborso di una somma pari alla somma pagata al momento della sottoscrizione del contratto, dalla quale verrà detratta una percentuale calcolata in rapporto agli anni di effettivo utilizzo (per concessioni di 50 anni: detrazione del 2% annuo – concessioni di 99 anni: detrazione dell'1% annuo).

E' comunque facoltà del Comune di accettare o meno la richiesta di retrocessione della concessione.

Titolo VIII

CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 57. Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree a tal fine destinate.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

L'altezza delle tombe in prima fila nelle vicinanze del muro perimetrale lato ovest del complesso cimiteriale (confine con il Comune di Pietra Ligure) non può superare il limite dello stesso.

E' però consentita la realizzazione della prima fila di loculi al di sotto della quota rustica del terreno.

La costruzione del manufatto deve rispettare una distanza di almeno 15 cm dal confine dell'area concessa, con riferimento al fianco destro e sinistro del manufatto.

Le tipologie e l'inserimento delle tombe saranno sottoposte al parere della Commissione Edilizia.

Per le aree ancora da concedersi, l'assegnazione segue l'ordine cronologico delle domande di prenotazione.

Art. 58. Tempi per la presentazione dei progetti ed esecuzione lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia devono essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

Se comunque entro ulteriori sei mesi, concessi a seguito di preventiva motivazione, non verrà presentato il progetto di cui trattasi, la concessione dell'area verrà revocata e la cauzione di cui all'art. 48 del presente regolamento, trattenuta dall'Amministrazione Comunale.

La costruzione dell'opera dovrà essere iniziata ed ultimata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia edilizia in relazione alla data di rilascio del permesso comunale.

Art. 59. Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte in bollo e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare i relativi progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire, dei materiali da usare e documentazione fotografica. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del concessionario e del tecnico progettista; prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere comunicati al Comune il nominativo del direttore dei lavori e l'impresa esecutrice delle opere.

I singoli progetti, per la loro approvazione, dovranno acquisire il parere favorevole delle Commissioni Comunali per l'Edilizia e per il Paesaggio, dell'Azienda Sanitaria Locale e della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Liguria.

Il progetto deve definire il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale rilasciato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia.

Art. 60. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 61. Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In tale caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Può altresì essere consentita la tumulazione di salme di persone estranee alla famiglia, previa autorizzazione scritta del concessionario al Comune.

Art. 62. Ossari, cinerari, loculi

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi.

Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 63 del presente regolamento.

Art. 63. Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 58 la concessione dell'area si intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 48 restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 64. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 48, quando richiesto dal Comune, verrà rimborsato:

- dopo il collaudo delle opere effettuato dal progettista incaricato;
- la relativa dichiarazione di fine lavori.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, l'eventuale deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 65 Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 61

Art. 66 Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX

LOCULI

Art. 67. Limitazioni alla tumulazione all'interno dei loculi

All'interno dei loculi, è concessa la tumulazione delle sole salme. E' possibile, ove già presente una salma, tumulare all'interno del loculo anche resti mortali e urne cinerarie fino ad un massimo di 3 (nello specifico: n. 1 resti mortali e n. 2 urne cinerarie oppure n. 3 urne cinerarie).

E' fatto assoluto divieto di utilizzare un loculo per la tumulazione di soli resti mortali e/o urne cinerarie.

Art. 68. Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei loculi saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei loculi potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo, od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 69. Caratteristiche dei feretri

Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una in lamina di zinco e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Art. 70. Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni 50 (cinquanta).

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per il periodo stabilito dal regolamento di polizia mortuaria vigente al momento della richiesta di rinnovo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore al momento della scadenza.

E' anche facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Titolo X

OSSARI E CINERARI

Art. 71. Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 72. Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura.

Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni 50 (cinquanta) dalla data della stipulazione.

Art. 73. Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà da parte del defunto di scegliere la forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso il cimitero di Borgio.

Art. 74. Cellette cinerarie

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito edificio avente caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento Comunale di Igiene e sanità.

La concessione ha la durata di anni 50 (cinquanta) dalla data della stipulazione.

Art. 75. Diritti di sepolcro

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Può essere consentito, su richiesta dei concessionari, il deposito di resti mortali o urne cinerarie di persone che risultino essere state con loro conviventi, o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari quindi di persone estranee alla famiglia, previa autorizzazione scritta del concessionario al Comune.

La concessione ha la durata di anni 50 (cinquanta).

Alla scadenza la celletta ossario rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali e/o l'urna cineraria verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per il periodo stabilito dal regolamento di polizia mortuaria vigente al momento della richiesta di rinnovo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore al momento della scadenza.

E' anche facoltà degli aventi titolo di trasferire i resti mortali e/o l'urna cineraria in altro luogo.

Titolo XI

CREMAZIONE

Art. 76. Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

Art. 77. Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 78. Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 79. Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato

secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 80. Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Art. 81. Affidamento delle ceneri ai familiari del defunto e conservazione delle stesse

L'affidamento delle ceneri ai familiari del defunto per la loro conservazione è autorizzato dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile.

La relativa istanza, redatta in bollo, deve essere presentata da un familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e deve contenere:

- generalità e residenza del richiedente;
- generalità, luogo e data del decesso del defunto;
- esatta indicazione del luogo di conservazione delle ceneri (corrispondente alla residenza);
- dichiarazione di essere a conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia sulle garanzie atte ad evitare la perforazione dell'urna;

- dichiarazione di essere a conoscenza della possibilità di trasferire l'urna al cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine massimo di 10 giorni, nonché dell'eventuale variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dal luogo di residenza;
- dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità in merito alla custodia delle ceneri;
- espressione del consenso preventivo all'effettuazione di controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- indicazione della persona incaricata della custodia e conservazione dell'urna cineraria sigillata che sottoscriverà il verbale di consegna.

All'istanza di cui sopra dovrà essere allegata in originale (ovvero in copia conforme) la volontà espressa dal defunto in una delle seguenti forme:

- testamento pubblico ovvero testamento olografo debitamente pubblicato;
- in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del defunto manifestata con la forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal coniuge ovvero, in assenza, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

L'ufficio di stato civile rilascerà al richiedente l'autorizzazione soggetta ad imposta di bollo.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri dei defunti nel luogo indicato dal familiare

Art. 82. Dispersione delle ceneri

I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della legge 130/2001, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concedono all'avente titolo, che ne faccia richiesta l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale.

La domanda per l'autorizzazione alle dispersione delle ceneri è indirizzata al Sindaco del Comune di decesso oppure al Sindaco ove sono tumulate le ceneri.

Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure con domanda distinta.

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR 445/2000;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali;

L'ufficiale dello Stato Civile del Comune è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune ovvero di coloro le cui ceneri sono custodite nel comune.

L'ufficiale dello Stato Civile del Comune è altresì competente a rilasciare il nulla osta alla dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nell'ambito del territorio comunale. L'autorizzazione alla dispersione presso altro Comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente e debitamente indicati per iscritto dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2) del medesimo articolo, cui il defunto risultava iscritto, ed in presenza dell'incaricato del Comune.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e dal Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1.

La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2007, può avvenire nei luoghi indicati dettagliatamente nei vari commi dello stesso, nonché, eventualmente e previa apposita richiesta scritta, in area cimiteriale a ciò esclusivamente destinata ed individuata con successivo e separato provvedimento, alla presenza di persona incaricata dall'ufficiale dello stato civile.

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1, la dispersione per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri è consentita solo se l'urna è in materiale biodegradabile.

La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi e con le limitazioni tutte stabilite dall'art. 4 del regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti, a non meno di 300 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino; per tutto il periodo della stagione balneare, a non meno di 1000 metri dalla costa.

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto avente titolo deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione; l'indicazione se il defunto è ancora da cremare; luogo e data di cremazione se il defunto è già stato cremato; il documento, redatto nelle forme previste per legge da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme;

- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 delle leggi Regionali n.° 24 del 04.07.07 e n.° 4 del 11.03.08 nelle forme previste dal DPR 445/2000.
- la conoscenza che l'autorizzazione alla dispersione presso altro Comune potrà essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.
- la conoscenza che la dispersione potrà avvenire esclusivamente in presenza di persona incaricata dal Comune in cui la dispersione viene effettuata;
- l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR 445/2000.

La consegna dell'urna contenenti le ceneri per la dispersione avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale da parte del soggetto deputato alla dispersione o suo delegato e del Responsabile dei servizi demografici o suo delegato o operatore dei servizi cimiteriali. Il verbale dovrà riportare:

- il numero identificativo della dispersione, corrispondente alla relativa autorizzazione;
- i dati identificativi del defunto;
- gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione;
- i dati anagrafici del soggetto deputato alla dispersione;
- i dati anagrafici dell'incaricato del comune ad assistere all'evento.

Tale verbale verrà redatto in duplice copia: una per il Comune e una per il soggetto che dovrà effettuare la dispersione, costituendo anche documento di accompagnamento in caso di trasporto.

Copia del verbale, integrato con data ed ora dell'avvenuta dispersione, dovrà essere riconsegnato al Comune a cura dell'incaricato comunale che ha assistito alla dispersione delle ceneri.

L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Responsabile dei servizi demografici, fra i dipendenti del Comune o fra i dipendenti dell'impresa di trasporti funebri incaricata del servizio o fra i dipendenti dell'impresa incaricata del servizio di manutenzione dei cimiteri.

L'ufficio servizi demografici conserva agli atti copia di tutta la documentazione relativa alle dispersioni di ceneri autorizzate o per le quali sia stato rilasciato apposito nulla osta.

La dispersione in natura, all'interno del territorio comunale, è autorizzata a non meno di 200 metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili.

Titolo XII

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 83. Autopsie

Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Art. 84. Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- distinti certificati del medico curante e del medico necroforo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato;

Art. 85. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

Titolo XIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 86. Esumazioni

Le esumazioni (rinvenimento della salma o dei resti mortali dalla terra) sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo almeno quindici anni dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia la data del seppellimento, per particolari casi quali il trasferimento delle salme in altre sepolture, la cremazione delle stesse, la consegna all'autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Le operazioni di esumazione ordinaria vengono rese note a mezzo avviso pubblico. Tale avviso è pubblicato sull'Albo pretorio on line del Comune almeno 60 giorni prima delle operazioni stesse. Il medesimo avviso è affisso all'entrata del cimitero ove si terranno le operazioni di esumazione. Solo nel caso in cui l'Ufficio Servizi Cimiteriali sia in possesso di contatto telefonico o indirizzo degli aventi diritto, sarà data notizia delle operazioni di esumazione direttamente ai parenti/conoscenti dell'esumando tramite comunicazione scritta o telefonica.

Art. 87. Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 88. Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 89. Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 90. Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, si constati la perfetta tenuta del feretro e che pertanto il trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente essere consentito il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 91. Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazioni devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 72.

Art. 92. Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 93. Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito da relativa tariffa allegata al bilancio per ciascun anno.

Titolo XIV

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 94. Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Gli addetti al servizio controllano il funzionamento del cimitero e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 95. Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- per la parte amministrativa l'Ufficio Servizi Demografici del Comune
- per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, custodia, inumazioni, esumazioni, scavo fosse, ecc.) l'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 96. Custode del cimitero

Il custode del cimitero coordina la propria attività con l'Ufficio Tecnico comunale e l'Ufficio Servizi Demografici per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali.

Art. 97. Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente regolamento Comunale.

Art. 98. Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira l'autorizzazione di cui all'art. 7 consegnandola all'Ufficio Servizi Demografici che provvede a registrare sul Registro dei Servizi Cimiteriali:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, nonché l'anno, il giorno e l'ora della inumazione e il numero d'ordine dell'autorizzazione alla sepoltura;

- le generalità, come sopra indicato, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- le generalità, come sopra indicato, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, ecc.

Il Registro sopra indicato deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 99. Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- esercitare durante l'orario di apertura al pubblico adeguata vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, sia da parte del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- curare la nettezza dei bagni presenti nel cimitero;
- curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) dando, se richiesto, ulteriori assistenza e prestazioni necessarie.
- provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
- consegnare al Comune gli oggetti preziosi e gli effetti personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Art. 100. Orario di apertura del cimitero

Il cimitero resta aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 101. Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 102. Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro delle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 103. Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- collocare fiori recisi o in vaso e piante in vaso di qualsiasi genere ai piedi degli edifici funerari o piantare alberi o siepi a grande fusto al di sopra delle tombe nei campi comuni o nelle vicinanze delle tombe di famiglia. Qualora ciò avvenisse, il custode del cimitero o altra persona autorizzata dal Comune, provvederà alla rimozione;
- gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XV

CONTRAVVENZIONI

Art. 104. Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 105. Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del “Regolamento di polizia mortuaria” approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 106. Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.